

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

*Criteria per la determinazione dell'indennizzo per il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 33 ter della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.*

Il giorno 06 Dicembre 2002 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

Lorenzo Dellai

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO

Roberto Pinter

ASSESSORI EFFETTIVI

Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Mauro Leveghi

Mario Magnani

Claudio Molinari

Sergio Muraro

Dario Pallaoro

Assenti:

Silvano Grisenti

Assiste:

IL DIRIGENTE

Marco Moreschini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con il comma 6 dell'art. 39 della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato inserito l'art. 33 ter nella Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm, disciplinante il riconoscimento di un indennizzo per il rilascio degli immobili espropriati.

Tale tipo di indennizzo è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono derivare, in capo ai soggetti espropriati che occupano gli immobili, per il trasferimento ed il successivo utilizzo dei beni mobili siti all'interno degli immobili espropriati.

Peraltro, il legislatore ha previsto di fissare con deliberazione della Giunta Provinciale la misura massima di tale indennizzo, la documentazione comprovante le spese sostenute, nonché la fissazione dei termini per la presentazione di tale documentazione. Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la misura massima di tale indennizzo non possa in alcun caso superare il 20% dell'indennità dovuta per l'espropriazione degli immobili.

Si ritiene, inoltre, utile suddividere i criteri per il riconoscimento di tale indennizzo in due fattispecie e precisamente: un criterio per il rilascio di immobili adibiti ad abitazione ed un criterio per gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali e produttive.

Nel caso di immobili destinati ad abitazione si ritiene di individuare l'indennizzo pari alla spesa, sostenuta da colui che utilizza l'immobile sulla base di un idoneo titolo, appositamente documentata con fattura debitamente quietanzata e rilasciata dalla ditta che ha effettuato il trasloco dei beni.

Nel caso di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e produttive, oltre al criterio per indennizzo per immobili destinati ad abitazione, qualora vi siano beni particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non possono essere spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, l'indennizzo è fissato nella misura variabile fra il 50% e l'80% del costo dell'apparecchiatura sostitutiva.

Tale spesa deve essere comprovata con la fattura rilasciata dalla ditta che ha fornito l'attrezzatura sostitutiva, opportunamente quietanzata, mentre la percentuale variabile dal 50% all'80% è determinata in base allo stato di obsolescenza dell'attrezzatura esistente.

Al fine di ottenere tale indennità colui che utilizza l'immobile sulla base di idoneo titolo deve fare apposita richiesta fornendo, se diverso dal proprietario, copia dell'idoneo titolo per l'uso dell'immobile, nonché originale o copia conforme delle fatture quietanzate.

Il termine per la presentazione della documentazione è fissato in due anni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui all'art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm..

Nel caso particolare di indennizzi per un importo superiore ad Euro 20.000,00, tale indennizzo può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di spesa e può essere liquidato un acconto pari alla misura massima del 50% del preventivo stesso.

A tal fine gli interessati dovranno fare apposita richiesta con l'impegno di completare entro un anno dal pagamento della documentazione richiesta pena la decadenza dal godimento dell'indennità stessa.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm;
- visto il comma 6 dell'art. 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di fissare la misura massima dell'indennità dovuta per il rilascio dell'immobile pari al 20% dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'immobile stesso con l'esclusione di eventuali indennità aggiuntive;
2. di fissare il criterio per la determinazione dell'indennizzo relativo al trasferimento di immobili adibiti ad abitazione pari alla spesa, sostenuta da colui che utilizza l'immobile sulla base di idoneo titolo;
3. di fissare il criterio per la determinazione dell'indennizzo relativo al trasferimento di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e produttiva, oltre al criterio già individuato per immobile ad uso abitativo e qualora vi siano beni particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non possono essere spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, in misura variabile fra il 50% e l'80% del costo dell'apparecchiatura sostitutiva; tale percentuale è determinata in base allo stato di obsolescenza dell'attrezzatura esistente;
4. di prevedere la documentazione da presentare per l'ottenimento di tale indennità sia costituita da apposita richiesta, con allegata copia del titolo idoneo per l'uso dell'immobile qualora il richiedente sia diverso dal proprietario o usufruttuario, nonché originali o copie conformi delle fatture quietanzate;
5. di fissare il termine per la presentazione della domanda in anni due dall'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui all'art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.;
6. nel caso particolare di indennizzi di importo superiore ad Euro 20.000,00, lo stesso può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di spesa e può essere liquidato un acconto pari al 50% del preventivo stesso. A tal fine gli interessati dovranno impegnarsi ad inviare all'ente espropriante la documentazione completa entro un anno dal pagamento dell'acconto, fornendo le fatture quietanzate, pena la decadenza del godimento dello stesso e la restituzione dell'acconto ricevuto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.